

Articolo 77

## Decisioni della SECO e misure sostitutive

(art. 42, 50, 51 e 53 LL)

<sup>1</sup> La SECO, nel suo ambito di compiti, può emanare decisioni nei confronti del datore di lavoro, esortandolo ad adottare le misure necessarie a ristabilire l'ordine legale. In caso di pericolo imminente, egli può emanare decisioni a titolo preventivo.

<sup>2</sup> Le decisioni menzionate nel capoverso 1 devono essere comunicate per scritto; le misure preventive vanno confermate e motivate successivamente. Al datore di lavoro va impartito un termine entro il quale deve ristabilire l'ordine legale e darne conferma.

<sup>3</sup> Se entro il termine legale, il datore di lavoro non ottempera alle decisioni o alle misure imposte, la SECO adotta le misure che si impongono a spese del datore di lavoro e pronuncia le sanzioni penali appropriate.

<sup>4</sup> abrogato

### Premessa

Nell'ambito dei suoi compiti di vigilanza, la Confederazione può impartire istruzioni agli organi d'esecuzione cantonali e prendere provvedimenti d'esecuzione per i quali è espressamente dichiarata competente dalla legge. Le relative competenze sono assunte dalla SECO (v. commento dell'art. 42 LL). Il significato di questa competenza di emanare istruzioni è concretizzato nel presente articolo.

### Capoverso 1

Il fatto che la SECO, nell'ambito dei suoi compiti, può emanare decisioni nei confronti dei datori di lavoro, è particolarmente importante, ad esempio, per quanto riguarda i permessi concernenti la durata del lavoro. In questo settore, la SECO può intervenire direttamente, oltre che per quanto concerne i permessi necessari per il lavoro notturno regolare e periodico, nei confronti dei datori di lavoro renitenti, senza coinvolgere le autorità cantonali. Le relative misure sono previste in particolare nell'articolo 51 capoverso 1 LL e si riferiscono alle prescrizioni sulla protezione della salute non-

ché alla revoca e al rifiuto di permessi concernenti la durata del lavoro.

### Capoverso 2

Le decisioni devono sempre essere comunicate per scritto. Le misure preventive, come ad esempio le misure per la protezione di una donna incinta, possono tuttavia essere ordinate sul posto. Tali ordini devono però essere successivamente confermati per scritto; occorre inoltre fissare un termine adeguato per la loro applicazione. L'esortazione a prendere le misure necessarie a ristabilire l'ordine legale non costituisce una decisione.

### Capoverso 3

Se il datore di lavoro renitente ha lasciato scadere inutilizzato il termine accordato, la SECO adotta le misure che si impongono per l'adempimento dei suoi oneri: a tale scopo può decidere di ritirare il permesso concernente la durata del lavoro o rifiutarne il rilascio (art. 53 LL).

**Art. 77**

**OLL 1**

**Indicazioni relative all'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro**

Capitolo 7: Attribuzioni e organizzazione delle autorità

Sezione 1: Confederazione

Art. 77 Decisioni della SECO e misure sostitutive

«Sotto comminatoria della pena» significa che l'esortazione ad adempiere i propri oneri può fare riferimento all'articolo 292 del Codice penale (RS 311.0). L'articolo va citato nella sua integralità. In detto articolo si rileva che «Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una auto-

rità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con l'arresto o con la multa». Di conseguenza, il datore di lavoro renitente può essere perseguito penalmente.